Barletta,

Agli esercenti la responsabilità genitoriale del minore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DECADIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 EX ART. 3, COMMA 3, DL 73/2017, CONVERTITO CON LEGGE 119/2017 e normativa aggiornata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci*";

VISTE la nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1622 del 16.8.2017, nonché la nota congiunta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero della Salute n. 1679 del 01.9.2017;

VISTO l’accordo tra Regione Puglia, Anci e Ufficio scolastico regionale per semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all’attuazione della legge sui vaccini sottoscritto il giorno 8 settembre u.s., in attesa di precise indicazioni;

VISTI gli artt. 3, comma 1, e 5 che prevedono l’obbligo di presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l’altra documentazione alternativa entro il 10 settembre 2017, giorno festivo e, quindi, entro il successivo 11 settembre;

VISTA la circolare MIUR del 27 febbraio 2018;

VISTI gli ultimi aggiornamenti normativi in materia di obbligo vaccinale e frequenza scoolastica

TENUTO CONTO che la regolarità nei confronti dell’obbligo vaccinale e la presentazione della documentazione predetta in caso di rilevazione negativa in anagrafe vaccinale costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia;

**VISTE le recenti disposizioni regionali che ribadiscono l’obbligatorietà delle previste vaccinazioni e la posizione di regolarità nei confronti di tale obbligo;**

**VISTO che la posizione di regolarità verso l’obbligo vaccinale non è stata osservata fino alla data odierna;**

VISTO l’art. 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che sussistano nel caso ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, rinvenibili nelle finalità che le norme richiamate intendono perseguire;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giungo 2003, n. 196;

TUTTO ciò esaminato e valutato;

DISPONE

al minore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , iscritto per l'a.s. 2019/2020 presso questa Istituzione Scolastica nella sezione­­­­­­\_\_\_\_ del plesso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_è **negato l'accesso al servizio educativo per la scuola dell'infanzia.**

Il predetto minore rimane iscritto e potrà avere nuovamente accesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per

La Puglia, nel termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso ovvero al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo ricevimento.

Il Dirigente Scolastico